

## **REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE PERSONE IN STATO DI BISOGNO**

### **Premessa**

Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare l'erogazione di contributi economici di cui al Titolo III art. 23 del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali" con le seguenti finalità prioritarie:

- attuare una politica per le famiglie volta a favorire l'assolvimento delle responsabilità familiari, a sostenere la genitorialità, la maternità e la nascita, ad individuare precocemente ed affrontare le situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari,
- attuare una politica per le persone a rischio di esclusione sociale cercando di prevenire e ridurre tutte le forme di emarginazione sociale, comprese le forme di povertà estrema.

Possono essere attivati, secondo quanto disposto nel presente disciplinare, interventi economici sotto forma di contributi di carattere continuativo, straordinario o urgente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

### **TITOLO I**

#### **Assistenza economica continuativa**

##### **Art. 1 Finalità**

Finalità dell'assistenza economica continuativa è quella di assicurare, per un adeguato periodo di tempo, il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino e della famiglia al fine di concorrere al superamento del suo stato di difficoltà.

L'aiuto economico continuativo si affianca alle altre strategie di sostegno e di accompagnamento del nucleo familiare o del cittadino per il recupero dell'autonomia e il potenziamento delle risorse complessive per il superamento degli stati di difficoltà.

##### **Art.2 Accesso e iter procedurale**

La concessione di contributi economici continuativi è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato secondo le modalità previste dal Dlgs.109/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Costituisce parte fondamentale dell'istruttoria la presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare e la conseguente predisposizione di un progetto condiviso dal quale si evincano le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno la concessione del contributo per favorire il superamento dello stato di bisogno. Il contributo può essere concesso, salvo casi eccezionali debitamente motivati, per un periodo massimo di un anno e può essere rinnovato per massimo un altro anno previa verifica della permanenza dello stato di bisogno e dettagliata proposta del servizio sociale che evidenzia le motivazioni che hanno impedito il superamento dello stesso.

La domanda di accesso, deve essere redatta e sottoscritta dall'interessato su apposita modulistica disponibile presso i punti informativi di accesso presenti nei presidi territoriali e nelle sedi comunali. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata l'attestazione I.S.E.E. corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e da tutta la documentazione integrativa eventualmente necessaria, richiesta all'interessato.

L'Assistente Sociale, sulla base di tale domanda, procede ad effettuare la valutazione professionale del caso, a predisporre il progetto di cui al comma 2 del presente articolo e la proposta operativa. Il progetto deve essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario.

Si prescinde dalla formalizzazione del progetto assistenziale nei casi di erogazione di semplici contributi economici di modesta entità per lo più riferiti a buoni spesa o a buoni sanitari.

La domanda corredata di tutta la documentazione viene esaminata dalla Commissione zonale di assistenza sociale.

I tempi di istruttoria decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati richiesti.

I tempi di conclusione del procedimento sono di massimo 30 giorni dalla presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati e sono prorogabili di altri 30 giorni, solo in casi determinati da oggettiva motivazione.

Le domande valutate positivamente per le quali esiste tuttavia l'impossibilità dell'attivazione a seguito della indisponibilità di risorse finanziarie vengono inserite in una apposita lista d'attesa ordinata cronologicamente. Le domande inserite in lista d'attesa hanno carattere di priorità rispetto alle nuove domande presentate, previo accertamento del perdurare delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

### **Art. 3 Soglie d'accesso e entità dei contributi**

Gli interventi di assistenza economica continuativa possono essere erogati a singoli o nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore a quanto indicato nell'allegato n.1 al presente disciplinare. Nell'allegato n.1 sono altresì indicate le entità massime di contributo erogabili.

La soglia d'accesso non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo il quale è comunque sempre subordinato alla predisposizione, da parte del servizio sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto d'aiuto personalizzato e finalizzato.

Possono essere attivati interventi in deroga alla condizione economica in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale.

Analoghe deroghe possono essere ammesse in caso di richieste di agevolazioni economiche riguardanti servizi regolamentati in modo autonomo dall'ente gestore, previa approvazione della competente Commissione zonale di Assistenza Sociale.

### **Art.4 Buono spesa alimentare**

In alternativa alle prestazioni monetarie, o se necessario in aggiunta, potranno inoltre essere erogati buoni spesa qualora i beneficiari non siano in grado di gestire correttamente le proprie risorse.

I buoni spesa sono usufruibili presso esercenti del territorio.

Per la definizione dell'entità del valore dei buoni spesa si applica quanto disposto all'art.3 del presente Disciplinare.

## **TITOLO II**

### **Assistenza economica straordinaria**

#### **Art. 5 Finalità**

L'erogazione di contributi economici straordinari (unatum) è disposta in presenza di un reale stato di indigenza e/o bisogno documentato e accertato per il quale si rende necessario un intervento indifferibile nel tempo ed è finalizzata a supportare il cittadino e la sua famiglia in presenza di eventi eccezionali che possono pregiudicare il normale andamento della condizione familiare con possibili successive conseguenze sul versante socio-familiare.

#### **Art.6 Accesso e iter procedurale per gli interventi di assistenza economica straordinaria**

Costituisce parte fondamentale dell'istruttoria la presa in carico del soggetto richiedente e del suo nucleo familiare e la conseguente predisposizione di un progetto dal quale si evincano le strategie e le modalità di intervento che accompagneranno la concessione del contributo per favorire il superamento dello stato di bisogno.

La domanda di accesso, deve essere redatta e sottoscritta dall'interessato su apposita modulistica disponibile presso i punti informativi di accesso presenti nei presidi territoriali e nelle sedi comunali. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata l'attestazione I.S.E.E. corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e da tutta la documentazione integrativa eventualmente necessaria, richiesta all'interessato.

L'Assistente Sociale, sulla base di tale domanda, procede ad effettuare la valutazione professionale del caso, a predisporre il progetto di cui al comma 1 del presente articolo e la proposta operativa. Il progetto deve essere condiviso e sottoscritto dal beneficiario.

Si prescinde dalla formalizzazione del progetto assistenziale nei casi di erogazione di semplici contributi economici di modesta entità per lo più riferiti a buoni spesa o a buoni sanitari.

La domanda corredata di tutta la documentazione viene esaminata dalla Commissione zonale di assistenza sociale.

I tempi di istruttoria decorrono dal giorno di presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati richiesti.

I tempi di conclusione del procedimento sono di 30 giorni dalla presentazione della domanda d'accesso completa di tutti gli allegati e sono prorogabili di altri 30 giorni, solo in casi eccezionali determinati da oggettiva motivazione.

Le domande valutate positivamente per le quali esiste tuttavia l'impossibilità dell'attivazione a seguito della indisponibilità di risorse finanziarie vengono inserite in una apposita lista d'attesa ordinata cronologicamente. Le domande inserite in lista d'attesa hanno carattere di priorità rispetto alle nuove domande presentate, previo accertamento del perdurare delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

#### **Art. 7 Soglie d'accesso e entità dei contributi per gli interventi di assistenza economica straordinaria**

Gli interventi di assistenza economica straordinaria possono essere erogati a singoli o nuclei familiari il cui ISEE non sia superiore a quanto indicato nell'allegato n.1 al presente disciplinare. Nell'allegato n.1 sono altresì indicate le entità massime di contributo erogabili.

La soglia d'accesso non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo il quale è comunque sempre subordinato alla predisposizione, da parte del servizio sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto d'aiuto personalizzato e finalizzato.

Possono essere attivati interventi in deroga alla condizione economica in casi eccezionali rilevati e motivati da relazione tecnico-professionale dell'Assistente Sociale.

### **TITOLO III**

#### **Assistenza economica urgente**

#### **Art. 8 Finalità, accesso e iter procedurale**

L'intervento assistenziale urgente consiste in un aiuto di carattere alimentare e/o in un aiuto nell'affrontare le spese minime indispensabili.

Quando l'assistenza economica riguardi situazioni d'urgenza, anche riferite a persone che si trovino di passaggio nel territorio di competenza dell'ente gestore, l'intervento è disposto con la dovuta immediatezza dal responsabile zonale dell'Unione, su segnalazione del funzionario comunale competente o dell'assistente sociale, sulla base di una valutazione contingente del bisogno, prescindendo dalla necessità di un progetto assistenziale e previa acquisizione di copia di un documento di riconoscimento.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici.

La Commissione zonale di assistenza sociale, nella prima riunione possibile, ratifica l'intervento effettuato.

### **TITOLO IV**

#### **Buono spesa sanitaria**

#### **Art. 9 Buono spesa sanitaria**

Sulla base delle disponibilità di bilancio dei singoli Comuni possono essere rilasciati buoni per le spese sanitarie.

L'intervento consiste nel rilascio di buoni utilizzabili per il pagamento del ticket sanitario per visite mediche e prestazioni diagnostiche effettuate presso l'ASL 5 e l'Azienda Ospedaliera Pisana, nonché per l'acquisto di farmaci o presidi sanitari non dispensati dal SSN, dietro presentazione di prescrizione medica, presso le farmacie ubicate nel territorio della Valdera.

Il buono può essere rilasciato a favore di famiglie con un ISEE fino a € 11.000,00.

Ciascun nucleo familiare può beneficiare di un solo buono nell'arco dell'anno, salvo ricorrano gravi situazioni di salute documentate e previa valutazione della Commissione tecnica di assistenza sociale.

I buoni sono di importo variabile a seconda della composizione del nucleo familiare, come di seguito specificato:

<b>n. componenti del nucleo familiare</b>	<b>Importo concesso</b>
1	€ 100,00
2	€ 125,00
3	€ 150,00
4	€ 175,00
≥ 5	€ 200,00
Per ogni persona ultrasessantacinquenne presente nel nucleo	€ 50,00 aggiuntivi

## **TITOLO V**

### **Monitoraggio e verifica**

#### **Art. 10 Monitoraggio e verifica**

Dopo ogni riunione della Commissione zonale di Assistenza Sociale copia del verbale rimane presso gli uffici comunali.

L'Unione Valdera mette a disposizione i dati costantemente aggiornati sugli esiti delle Commissioni.

L'assistente sociale, in sede di Commissione, relaziona sull'andamento del progetto approvato allo scopo di verificare gli esiti del processo di aiuto e monitorare l'efficacia dell'intervento.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere periodicamente un incontro con la Commissione al fine di conoscere e condividere i criteri generali di predisposizione dei progetti di aiuto e degli interventi.

#### **ALLEGATO 1**

<b>INTERVENTI ECONOMICI SOGLIE D'ACCESSO E ENTITA' DEI CONTRIBUTI</b>			
<b>FASCE</b>	<b>SOGLIA ISEE</b>	<b>CONTRIBUTO CONTINUATIVO: IMPORTO MASSIMO MENSILE</b>	<b>CONTRIBUTO STRAORDINARIO IMPORTO MASSIMO</b>
1°	= <7.540,00	350,00	1.500,00
2°	7.540,01 - 11.000,00	250,00	1.000,00

Nota: l'importo di Euro 7.540,00 relativo alla prima fascia di soglia ISEE è aumentato a Euro 8.000,00 nel caso di anziano ultrasessantacinquenne.